

IL NUOVO CALENDARIO DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER IL 2012

In considerazione del fatto che:

- ⇒ entro il 18.6.2012 i contribuenti sono già gravati dal versamento della nuova IMU;
- ⇒ la versione definitiva di GERICO e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore non è ancora disponibile;

con un apposito DPCM, disponibile in bozza, è previsto che i **versamenti risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012 in scadenza il 18.6.2012** (18.7 con la maggiorazione dello 0,40%) possono essere effettuati:

- entro il **9.7.2012** senza maggiorazione;
- dal 10.7 al **20.8.2012** con la **maggiorazione dello 0,40%**.



Il differimento al 20.8 tiene conto della c.d. “Proroga di Ferragosto” introdotta “a regime” dall’art. 3-quater, DL n. 16/2012, Decreto c.d. “Semplificazioni fiscali”.

SOGGETTI INTERESSATI

La proroga interessa:

- le **“persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale;**
- i **“soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore ... e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”;**
- i **“soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi ... a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente”.**

Di conseguenza **possono beneficiare** della proroga:

- ⇒ **tutte le persone fisiche**, siano esse **“privati”, imprenditori o lavoratori autonomi** che presentano il mod. UNICO 2012 a prescindere dal regime applicato (nuove iniziative, minimi, ecc.) e dal fatto che, per coloro che esercitano un’attività d’impresa / lavoro autonomo, sia o meno stato elaborato il relativo studio di settore;
- ⇒ **i soggetti diversi dalle persone fisiche** (ad esempio, sas, snc, srl, spa) **a condizione** che:

- esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e non siano esclusi dall’applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569.

In merito si rammenta che l’operatività della proroga **prescinde dell’effettiva applicazione dello studio di settore**. Infatti, in occasione dell’analoga proroga concessa nel 2007, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.7.2007, n. 41/E ha precisato che **“considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore”**, ferma restando l’esclusione dalla proroga, espressamente prevista dalla norma, per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a € 5.164.569.



Non possono fruire della proroga i soggetti che, avendo ricavi/compensi 2011 superiori a € 5.164.569 ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare i relativi modelli (causa di esclusione “3”);

- siano tenuti, in base al **termine ordinario**, ad effettuare il **versamento** delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, **entro il 18.6.2012**.



Non possono quindi fruire della proroga, ad esempio, **le società che approvano il bilancio nel mese di giugno usufruendo del maggiore termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, in quanto le stesse sono "naturalmente" tenute ad effettuare i versamenti entro il **16.7** (16.8 con la maggiorazione dello 0,40% che slitta al 20.8 per effetto della c.d. "Proroga di Ferragosto");

⇒ **i soggetti titolari di redditi di partecipazione in società** per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga.



Con riguardo a tale previsione va evidenziato che per i **soci/collaboratori di impresa familiare "persone fisiche"** la proroga è **concessa "a prescindere"** in quanto gli stessi rientrano nei soggetti contemplati nel citato comma 1. Di conseguenza la stessa dovrebbe riguardare i soggetti "diversi dalle persone fisiche" (ad esempio, la srl socia di una srl).

VERSAMENTI PROROGATI

Il differimento trova applicazione, in generale, con riferimento a **tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi / IRAP 2012** il cui termine di versamento "ordinario" è fissato al 18.6.2012.

Di conseguenza, **oltre** al versamento del saldo 2011 e dell'acconto 2012 di **IRPEF, IRES e IRAP** sono da ritenersi differiti anche i versamenti relativi a:

- ♦ **addizionali IRPEF;**
- ♦ **saldo IVA** per i soggetti che presentano la **dichiarazione in forma unificata;**
- ♦ **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- ♦ saldo 2011 e acconto 2012 della c.d. "**cedolare secca**";
- ♦ **acconto del 20%** dell'imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
- ♦ **imposte sostitutive** (regime nuove iniziative, regime dei minimi, ecc.);
- ♦ **imposta "patrimoniale"** per attività/immobili detenuti all'estero.

CONTRIBUENTI	VERSAMENTI	TERMINE ORDINARIO	TERMINE PROROGATO	
			SENZA 0,40%	CON 0,40%
Persone fisiche	derivanti da: - mod. UNICO - mod. IRAP	18.6.2012 (18.7 con 0,40%)	9.7.2012	20.8.2012
Soggetti diversi da persone fisiche per i quali sono stati elaborati gli studi di settore	derivanti da: - mod. UNICO - mod. IRAP	18.6.2012 (18.7 con 0,40%)	9.7.2012	20.8.2012

Si rammenta che, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.5.2011, n. 103161, la proroga è **applicabile anche al diritto CCIAA 2012** in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è "ancorato" al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fermo restando che il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto "*dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali*".